

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Dispositivo della

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 8450/2024 promossa da:

██████████, ass. Avv. Alberto Guariso, Livio Neri, Marta Lavanna

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

I.N.P.S., ass. Avv. Tommaso Parisi;

- PARTE CONVENUTA -

all'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice dà lettura del seguente dispositivo

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c.,

- accerta e dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l'INPS ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e fino a quando sussistono in capo alla predetta i relativi requisiti di legittimazione;
- condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo complessivo di euro 3.190,40 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2024 al 30 gennaio 2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna l'INPS a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 30/01/2025

la Giudice
Sonia SALVATORI

